

Codice A1813B

D.D. 21 gennaio 2021, n. 142

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 60/2020 per il ripristino della presa del canale di Abbadia, sul torrente Chisone, nei Comuni di Porte e San Germano Chisone (TO). Richiedente: Consorzio Irriguo Canale di Abbadia



ATTO DD 142/A1813B/2021

DEL 21/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 60/2020 per il ripristino della presa del canale di Abbadia, sul torrente Chisone, nei Comuni di Porte e San Germano Chisone (TO).

Richiedente: Consorzio Irriguo Canale di Abbadia

Con lettera del 01/12/2020 prot. EM_534504 (ns rif. Prot. 60177 del 02/12/2020) il Consorzio Irriguo Canale di Abbadia ha richiesto l'autorizzazione idraulica per il ripristino della presa del canale di Abbadia, sul torrente Chisone, nei Comuni di Porte e San Germano Chisone (TO) e precisamente con presa ubicata in sponda sinistra del torrente Chisone, in Comune di Porte, in corrispondenza del ponte sulla SP 166 (ponte Palestro), il tutto relazionato negli elaborati tecnici a firma dell'ing. Paolo Doria (versione 01 dicembre 2020)

I lavori non prevedono modificazioni dell'alveo originario né nuove opere idrauliche e consistono in:

- movimentazione senza asportazione del materiale accumulatosi in prossimità della paratoia di presa del canale di Abbadia per un volume di circa mc 35,00;

In data 15/12/2020 è stato richiesto il parere di competenza al il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, la quale non ha evidenziato ragioni ostative all'intervento, formalizzandolo, ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, con propria nota prot. 94771 del 15/12/2020 (ns rif. Prot. 62829 del 16/12/2020) in senso favorevole con prescrizioni e che non modificano nella sostanza gli interventi in oggetto, fatta eccezione che *“sarà necessario evitare di accedere all'alveo con mezzi pesanti nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino (per i salmonidi caratteristici del tratto in esame nei mesi da ottobre a febbraio)”* nonché *“prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, che possano determinare pericoli per la sopravvivenza della fauna ittica, sarà necessario effettuare le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione a cura di Città Metropolitana e ad onere del richiedente, secondo le modalità previste per le operazioni di messa in secca e*

presentando apposita istanza al settore scrivente tramite la modulistica dedicata e reperibile sulla pagina istituzionale dell'Ente con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sulla data prevista di inizio lavori”.

L'istanza e i relativi elaborati sono stati pubblicati ai rispettivi Albi Pretori dei Comuni di Porte e San Germano Chisone senza seguito di osservazioni/opposizioni.

A seguito delle disposizioni emanate con i diversi provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo al momento sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva però la facoltà di effettuare eventuale e successiva ispezione in fase realizzativa e/o alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n° 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e norme correlate;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs n° 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della l.r. n° 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001 concernente l'individuazione dei settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la l.r. n° 12/2004 ed il Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico, particolarmente l'art. 23 del citato Regolamento;
- vista la l.r. n° 4/2009 ed il Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 12 della l.r. n° 37/2006 recante disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi negli ambienti acquatici di cui al parere di competenza prot. 94771 del 15/12/2020 (ns rif. Prot. 62829 del 16/12/2020) della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico Tutela della Fauna e della Flora, relativo alla congruità dei lavori con le esigenze di tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e smi del 17/05/2011 n. 75- 2074;
- vista la l.r. n° 23/2008 e s.m.i. recante disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali, con riguardo all'art. 17;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016,

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del

demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., il Consorzio Irriguo Canale di Abbadia all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nelle aree e nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Settore;
2. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo;
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante il corso dei lavori di manutenzione, da effettuarsi in periodo di magra, è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
5. il materiale demaniale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità del canale di adduzione;
6. gli interventi temporanei dovranno essere realizzati solo con materiale d'alveo incoerente di piccola pezzatura, facilmente asportabile dalla morbida del corso d'acqua, senza intercettare l'intera portata defluente ed in maniera tale da assicurare in ogni caso, anche durante i periodi di magra, il rilascio a valle di una adeguata portata d'acqua (Deflusso Minimo Vitale);
7. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino reso ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota 94771 del 15/12/2020 (ns rif. Prot. 62829 del 16/12/2020) che viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
9. al termine della giornata lavorativa, i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere allontanati dall'alveo e posti in sito idoneo, non esondabile;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Consorzio Irriguo Canale di Abbadia dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento e potrà essere oggetto di rinnovo su richiesta del concessionario mediante nuova istanza con allegata relazione tecnica/fotografica e un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato, indicando gli interventi da realizzarsi. Il richiedente, dovrà provvedere ad informare questo Settore della data di inizio degli interventi e della loro ultimazione, che dovranno essere realizzati nei periodi indicati nel parere di competenza espresso dalla Città Metropolitana di Torino di cui al punto 7. del presente atto. Una volta iniziati i lavori essi dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso, tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente agli elaborati approvati;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stesse siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi sulle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni